DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI E DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER IL PROTRARSI DELLA CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica "South East European Technical Assistance Center" E' autorizzata la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato South East European Technical Assistance Center (SEETAC) con sede in Roma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Versione in vigore dal 23 maggio 2026, non più in vigore dal 28 giugno 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attivita' economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali
Estremi	Decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prezzi-petroliferi-e-di-sostegno/art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-25-giugno-2026-n-113/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it